

D.A. n. 67/GAB

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO  
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE  
Servizio 3- U.O. 2

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**STAGIONE VENATORIA 2017 /2018  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA  
ARCIPELAGO DELLE EGADI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

**CONSIDERATO** che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

**CONSIDERATO** che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi ;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre al 10 gennaio , tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.51 gab del 7 agosto 2017 , con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

**CONSIDERATA** la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

## **DECRETA**

**ART.1-** Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio:

- L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- Nell'isola di Marettimo l'esercizio venatorio sarà regolamentato con specifico provvedimento;
- Non è consentito l'uso del furetto;
- Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- Nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2017 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore.
- L'allenamento dei cani è consentito dal 21 al 28 settembre 2017;
- Non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

**ART.2-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal Vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di Berta Maggiore;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole che costituiscono l'arcipelago stesso;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- non è consentito l'uso del Furetto

**ART.3-** L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 1 al 30 ottobre 2017  
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018  
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 1 ottobre al 30 novembre 2017  
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 30 novembre 2017  
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);

e) dal 01 ottobre al 16 dicembre 2017  
uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

f) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018  
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

g) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018  
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*);  
Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua  
(*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*);  
Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

h) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018  
uccelli : Gazza (*Pica Pica*)

i) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma vagante;
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia alla Gazza (*Pica Pica*) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino

**ART 4** - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Favignana; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP3

**ART 5.** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 27 cacciatori

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2017/2018, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Favignana e del Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente

sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

**ART. 6** - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 19 SET. 2017



